

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Legge del 30 dicembre 2024 n. 207
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31.12.2024
suppl. ordinario n. 43/L

Nella seduta del 28 dicembre 2024, con 112 voti favorevoli, 67 contrari e un astenuto, il Senato ha **rinnovato la fiducia** al Governo approvando definitivamente il disegno di legge "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**".

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel suppl. ordinario n. 43/L della GU n. 305 del 31.12.2024 ed è diventata **Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 in vigore dal 1° gennaio 2025**, salvo quanto diversamente previsto.

La manovra introduce **numerose novità fiscali, in materia di lavoro e investimenti**, che verranno riepilogate sinteticamente nella presente Circolare.

Con la presente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri auguri per un felice Anno Nuovo.

Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente

commi 1-3

Si prevede la **riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre**. Le nuove aliquote sono:

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, **diventa ora strutturale a partire dal 2025**.

Si prevede inoltre un **aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro**, che passa da **1.880 euro a 1.955 euro**. In sintesi, le detrazioni da lavoro dipendente¹ risultano così modificate:

Reddito	Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro	1.955 euro²
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * (28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * (50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)$
Oltre 50.000	0

Bonus per Redditi da lavoro dipendente

commi 4-9

Sono previsti **due tipi di bonus per i lavoratori dipendenti** con redditi medio-bassi.

Ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, **con reddito complessivo fino a 20.000 euro**, il **comma 4** riconosce:

- ◆ **una somma aggiuntiva**, non tassata, **calcolata applicando** al reddito di lavoro dipendente³, **la seguente percentuale**:
 - ✓ **7,1%** se il reddito di lavoro dipendente **non è superiore a 8.500 euro**.
 - ✓ **5,3%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro**.
 - ✓ **4,8%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro**.

Ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, **con reddito complessivo superiore a 20.000 euro**, il **comma 6** riconosce:

- ◆ una **detrazione aggiuntiva**, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:
 - ✓ **1.000 euro** se l'ammontare del **reddito complessivo** è **superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro**.
 - ✓ una **somma decrescente**, se l'ammontare del **reddito complessivo** è **superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro**, che va ad azzerarsi oltre questa soglia.

¹ disciplinate dall'art. 13, comma 1, TUIR.

² La detrazione per lavoro dipendente effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.

³ Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.



Dal calcolo del reddito complessivo è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze⁴.

Per quanto riguarda le **modalità di erogazione** da parte dei datori di lavoro i bonus sono riconosciuti **automaticamente** dai sostituti d'imposta (datori di lavoro) **con l'erogazione delle retribuzioni**.

Detrazioni fiscali per redditi > 75.000 euro

comma 10

Si prevede il **riordino delle detrazioni fiscali** introducendo un **limite massimo** per i contribuenti con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**.

In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro **gli oneri e le spese considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare** calcolato applicando la **formula** seguente:



Il calcolo del limite massimo di detrazioni ammesse tiene conto:

- ◆ **di un importo base** determinato in base al **reddito complessivo**:
 - ✓ **14.000 euro** se il reddito complessivo è compreso tra **75.000 e 100.000 euro**.
 - ✓ **8.000 euro** se il reddito complessivo è superiore a **100.000 euro**.
- ◆ **di un coefficiente correttivo** determinato in base al numero di figli a carico

numero di figli a carico	coefficiente
Nessun figlio	0,50
1 figlio	0,70
2 figli	0,85
Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità	1,00

Alla luce di quanto sopra esposto, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, **il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente** può essere così riassunto nella seguente Tabella.

Reddito complessivo	Numero figli	Livello massimo detrazioni annue percepibili
reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	14.000 euro

⁴ di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

100.000	2 figli fiscalmente a carico	11.900 euro
	1 figlio fiscalmente a carico	9.800 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	7.000 euro
reddito complessivo superiore a 100.000 euro	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	8.000 euro
	2 figli fiscalmente a carico	6.800 euro
	1 figlio fiscalmente a carico	5.600 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	4.000 euro

Sono **escluse dal computo del limite** e **continuano a essere pienamente detraibili**:

- ◆ spese sanitarie,
- ◆ Investimenti in start-up innovative,
- ◆ Investimenti nelle PMI innovative.



Per le spese la cui **detrazione è ripartita in più annualità** (ad esempio quelle per ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica), **nel calcolo dell'importo complessivo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.**

Detrazioni per familiari a carico

comma 11

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche significative riguardo alle **detrazioni per carichi di famiglia**. Le detrazioni **per figli a carico** per specifici casi vengono così modificate:

Tipologia familiare	Importo detrazione
Figli ≥ 21 anni e < 30 anni	950 euro
Figli con disabilità (qualsiasi età)	950 euro
Ascendenti conviventi	750 euro

Viene prevista **l'esclusione delle detrazioni per familiari all'estero**, ovvero **in relazione ai familiari residenti all'estero**, le detrazioni per carichi di famiglia **non spettano** ai contribuenti che **non sono**:

- ◆ Cittadini italiani.
- ◆ Cittadini di uno Stato membro dell'**Unione Europea**.
- ◆ Cittadini di uno Stato aderente all'**Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)**.

Modifica ai limiti di fruibilità del regime forfettario

comma 12

Viene **elevata da 30 mila euro a 35 mila euro**, la **soglia di reddito da lavoro dipendente** (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) **superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.**

Detraibilità spese frequenza scuola paritarie

comma 13

L'articolo 1, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone **l'innalzamento, a regime**, da **800 a 1.000 euro** per ogni alunno o studente, delle **spese detraibili per la frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado **presso gli istituti paritari**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

comma 30

Viene introdotta **a regime** la disciplina sulla **rideterminazione dei valori di acquisto**⁵:

delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti al 1° gennaio di ciascun anno da:

- ◆ persone fisiche;
- ◆ società semplici;
- ◆ associazioni professionali;
- ◆ enti non commerciali,

a condizione che, **entro il termine del 30 novembre** dello stesso anno, si proceda al versamento (in unica soluzione o in tre rate annuali) dell'imposta sostitutiva con **aliquota pari al 18%**.



La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati **entro il termine del 30 novembre** di ciascun anno.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

commi 31-36

Viene riproposto **il regime fiscale** temporaneo di **assegnazione agevolata di beni ai soci**. I **sogetti interessati** sono:

- ◆ tutte le società (snc, sas, srl, spa, sapa),
- ◆ e le **società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali** e che si **trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025**,

a condizione che **tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, **alla data del 30 settembre 2024** oppure che siano iscritti **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Le suddette **società commerciali** che **assegnano o cedono ai soci, entro il 30 settembre 2025**:

- ◆ **beni immobili diversi da quelli strumentali**,
- ◆ **beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali**

⁵ Di cui ai commi da 5 a 7 dell'art. 5 della Legge 488/2001, in base alla quale si può assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie – anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale – degli asset in esame.

devono versano in **due rate** un'**imposta sostitutiva**⁶ pari **all'8%** (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione) sulla **differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto** dei medesimi beni.



Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle **società che si trasformano** sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del **13%**.

Il versamento deve essere effettuato in due rate con modello F24:

- ◆ **la prima** (pari al **60% entro il 30 settembre 2025**)
- ◆ **la seconda** (pari al **restante 40%**) **entro il 30 novembre 2025**.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

comma 37

Per le **imprese individuali**, viene riproposta la **facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che **l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025**. In particolare, gli **imprenditori individuali**, previo pagamento di **una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%** applicata sulla differenza tra:

- ◆ il valore normale dei beni
- ◆ e il relativo valore fiscalmente riconosciuto,

possono **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario**⁷, alle seguenti condizioni:

- ◆ i beni sono **posseduti al 31 ottobre 2024**,
- ◆ le esclusioni devono essere effettuate **dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025**.

Trattamento fiscale delle auto aziendali uso promiscuo

comma 48

Al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, la legge di Bilancio 2025 **modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo**.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, **per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori** di nuova immatricolazione, **concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025**, si assume il **50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La **percentuale è ridotta**:

- ◆ **al 10%** nei casi in cui i **veicoli** concessi ai dipendenti siano a **trazione esclusivamente elettrica a batteria**,

⁶ l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione.

⁷ di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR),

- ♦ ovvero al **20%** per i **veicoli elettrici ibridi plugin**.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

commi 54-56

Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di **recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici** nonché per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad **arredare un immobile oggetto di interventi di recupero** del patrimonio edilizio.

Il **comma 54** modificando l'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, **anticipa al 1° gennaio 2025 i termini della riduzione dal 36 al 30%** dell'aliquota di **detrazione** delle spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** degli edifici.

ECOBONUS

Il **comma 55 lett. a)** prevede una **riduzione** delle aliquote di **detrazione** per **l'Ecobonus⁸**, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.

A partire **dal 1° gennaio 2025**, le **nuove aliquote** di detrazione saranno:

- ♦ **50%** per le spese sostenute nel **2025** relative **all'abitazione principale**.
- ♦ **36%** per le spese sostenute nel **2025** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.
- ♦ **36%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **l'abitazione principale**.
- ♦ **30%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.

Vengono **esclusi dalla suddetta detrazione**, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Il **comma 55 lett. b) numero 1)**, prevede che per le spese documentate per **interventi di ristrutturazione edilizia⁹** sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**, è concessa una detrazione fiscale pari:

- ♦ al **36%** delle spese per il 2025.
- ♦ al **30%** delle spese per il 2026 e 2027.

Analogamente a quanto previsto per l'ecobonus, la detrazione è incrementata al **50%** per il 2025 e al **36%** per gli anni 2026 e 2027, se le spese riguardano interventi su un' **abitazione principale**.

L'importo massimo detraibile è di **96.000 euro per unità immobiliare**.

SISMABONUS

Il **comma 55 lett. b) numero 2)**, interviene sulla disciplina del **sismabonus¹⁰** in maniera analoga a quanto visto per le **ristrutturazioni edilizie**.

⁸ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).

⁹ articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili).

¹⁰ detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Il **comma 55 lett. b) numero 3)**, prevede che, anche per il 2025, **ai contribuenti che già fruiscono della detrazione** per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**, viene riconosciuta **un'ulteriore detrazione** nella misura del **50%** delle spese sostenute nel 2025 (su un ammontare complessivo **non superiori a 5.000 euro**) **per l'acquisto di:**

- ◆ **mobili**
- ◆ e di **grandi elettrodomestici:**
 - ✓ di classe non inferiore alla classe A per i forni,
 - ✓ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
 - ✓ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

SUPERBONUS

Il **comma 56** apporta modifiche in materia di **superbonus**¹¹. In particolare, la **detrazione del 65%** prevista per le **spese sostenute nell'anno 2025 spetta** esclusivamente per gli **interventi già avviati** oppure per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- ◆ **presentata la comunicazione** di inizio lavori asseverata (**CILA**), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- ◆ **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- ◆ **presentata l'istanza** per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è stata successivamente modificata:

- ◆ nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- ◆ nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- ◆ e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

commi 57-63

Si prevede l'**estensione del meccanismo** di inversione contabile (o **reverse charge**) alle **prestazioni di servizi** effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento **a soggetti consorziati** o **rapporti negoziali** caratterizzati da un **prevalente utilizzo di manodopera** e beni strumentali di proprietà del committente, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

¹¹ modificando l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In attesa della piena operatività del nuovo regime, **il prestatore e il committente possono optare** affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e **l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione**. **L'opzione ha validità triennale**.

Il **comma 63** rinvia a un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione.

Accredito pagamenti effettuati con strumenti elettronici

commi 66-67

Viene definito **un termine per l'accredito degli importi** dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici, in questi casi **l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario** avviene **entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento** e in ogni caso con valuta del giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

Lotta all'evasione in materia di pagamenti elettronici

commi 74-77

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento.

Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.

Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, **dal 1° gennaio 2026, tutti i dispositivi** utilizzati per accettare pagamenti elettronici (**POS**) dovranno **essere collegati direttamente ai registratori di cassa**.

Per rafforzare l'obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono **introdotte** nuove **sanzioni amministrative**:

- ◆ **da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico,**
- ◆ **la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche,** sanzionata con modalità simili a quelle per la mancata trasmissione dei corrispettivi.

Oltre alle multe, in caso di **violazioni gravi o ripetute**, è prevista l'applicazione di **sanzioni accessorie** come **la sospensione temporanea dell'attività commerciale**.

Lotta all'evasione in materia di affitti brevi

commi 78-79

Con l'introduzione del **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, **dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice**. La Legge di Bilancio stabilisce che il **CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica**.

Il CIN è **indicato altresì nelle comunicazioni** che devono essere **trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** nonché di **quelli che gestiscono portali telematici**

mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Lotta all'evasione in materia di fatturazione elettronica

comma 80

In materia di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** delle fatture o dei relativi dati, **i files delle fatture elettroniche acquisiti** sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, **al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** relativamente **alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo** (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette).

Lotta all'evasione in materia di tracciabilità delle spese

commi 81-86

Dal **1° gennaio 2025**, solo le spese effettuate tramite **strumenti tracciabili** (ad esempio, carte di credito, bonifici o altre forme di pagamento elettronico) potranno essere:

- ◆ **deducibili** ai fini IRPEF o IRES (ad esempio, spese mediche, assicurative, ecc.).
- ◆ **dedotte** dal reddito imponibile.

Questo significa che i pagamenti in contanti non saranno più ammessi per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

INDENNITÀ PER TRASFERTE O MISSIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI

Il comma 81 lett. a) prevede che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono **effettuate con metodi tracciabili**, cioè con **versamento bancario o postale** oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Il comma 81 lett. b) prevede che le **spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le **trasferite dei dipendenti** ovvero corrisposti a **lavoratori autonomi**, sono **deducibili se effettuate con i metodi tracciabili**.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO

Le **spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, sostenute **per le trasferite dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi**, sono deducibili¹² **se effettuate con i metodi tracciabili**.

Lo stesso **obbligo di tracciabilità** delle spese si applica **a fini IRAP (comma 82)**.

PAGAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

¹² nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 del TUIR.

Il comma 84 stabilisce che, **limitatamente alle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica** a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per **importi superiori a 2.500 euro**, **prima di effettuare** il pagamento devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento **per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro**.

Tale disposizione si applica a **partire dal 1° gennaio 2026**.

Imposta di bollo sui contratti di assicurazione vita

commi 87-88

A decorrere dal 2025, per le comunicazioni relative a **contratti di assicurazione sulla vita** l'imposta di bollo dovuta (2 per mille) è versata **annualmente** e non al momento del rimborso o del riscatto, e il corrispondente ammontare è versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie.

Lavoratori frontalieri

commi 97-99

I commi in esame **recepiscono le novità dell'accordo per i lavoratori frontalieri Italia-Svizzera**¹³ in attesa della definizione del protocollo operativo¹⁴, e includono due norme di portata interpretativa chiarendo che:

- ◆ i **lavoratori frontalieri**, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio, **possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro** presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere".
- ◆ anche i **lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi**, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono **beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali**.

Bonus elettrodomestici

commi 107-111

Istituito, per il 2025, **un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** prodotti in Europa, per favorire il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria del settore.

Il contributo è destinato agli utenti finali nel limite di **un contributo per ogni nucleo familiare** con limite definito seconda dell'ISEE.

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025	Pari al 30% della spesa con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE superiore a 25mila euro
	Pari al 30% della spesa

¹³ Fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

¹⁴ ratificato con legge n. 83 2023.

	con un limite massimo di 200 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE inferiore a 25mila euro
--	---

Mutui per la prima casa

commi 112-116

In merito alla disciplina **del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa** queste le novità:

1. **Proroga garanzia massima all'80% fino al 2027:**
 - ✓ La possibilità di usufruire della garanzia sull'80% della quota capitale dei mutui è estesa al 31 dicembre 2027 (anziché 2024).
 - ✓ Destinata a categorie prioritarie con specifici requisiti (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro annui).
2. **Supporto alle famiglie numerose prorogato al 2027:**
 - ✓ Inclusione delle famiglie numerose tra le categorie prioritarie.
 - ✓ Regole specifiche su garanzie e accantonamenti per domande di queste famiglie.
 - ✓ Disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.
3. **Modifica dei soggetti ammessi al Fondo:**
 - ✓ Accesso al Fondo garantito esclusivamente (non più solo prioritariamente) a giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36.
4. **Termine per alienazione immobili:**
 - ✓ Estensione a **due anni** del termine per vendere un immobile e destinare il nuovo a prima abitazione, mantenendo l'aliquota agevolata del 2% per l'imposta di registro.

Incentivo prosecuzione del lavoro con requisiti per la pensione anticipata

comma 161

Potenziato l'incentivo per i lavoratori pubblici e privati che decidono di rimanere in servizio anche avendo raggiunto i requisiti, entro il 31 dicembre 2025 per:

- ◆ la pensione anticipata con Quota 103
- ◆ la pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica ¹⁵

L'incentivo si concretizza attraverso la **possibilità di ottenere in busta paga**, a richiesta, **l'importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale normalmente a carico del lavoratore**. Da quest'anno tale importo resta escluso **sia dalla base imponibile** fiscale sia contributiva.

Semplificazione accertamento sanitario per l'invalidità e collocamento mirato

comma 168

Sempre con riferimento al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l'assistenza alle persone disabilità, si prevede che in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi:

¹⁵ attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, secondo la legge Fornero 92/ 2012.

- ◆ della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
- ◆ della legge 12 marzo 1999, n. 68,

a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, **l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita:**

UNICA VISITA PRESSO COMMISSIONE MEDICA INPS	Per servizi di sostegno e di collocamento mirato per inserimento e integrazione lavorativa delle persone disabili (legge 68/1999).
	Per indennità di accompagnamento e agevolazioni invalidità (legge 104/1992).

Contribuzione volontaria deducibile al 50%

commi 169 -170

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono **incrementare il montante contributivo individuale versando all'INPS** gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

Contributi volontari dipendenti e autonomi oltre l'aliquota ordinaria (max 2%)	DEDUZIONE IRPEF AL 50%
---	------------------------

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

Proroga Opzione Donna

comma 173

Prorogato il trattamento pensionistico anticipato definito "Opzione Donna" e concerne i soggetti che conseguono i requisiti nel corso dell'anno 2025. Restano confermati i requisiti già previsti ossia:

- ◆ età minima di 61 anni (60 con un figlio e 59 con due o più figli)
- ◆ anzianità contributiva di 35 anni
- ◆ essere in una delle seguenti situazioni:
 - ✓ caregiver di un disabile convivente da almeno 6 mesi o
 - ✓ disabile almeno al 74%.
 - ✓ lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi ¹⁶.

Proroga Quota 103

comma 174

Prorogato il trattamento pensionistico anticipato – cosiddetto "Quota 103". L'estensione temporale concerne i soggetti che, nel corso dell'anno 2025, conseguono i requisiti di:

- ◆ un'età anagrafica di almeno 62 anni e
- ◆ un'anzianità contributiva di almeno 41 anni.

¹⁶ Ex Art. 1 comma 852 legge 296 2006.

Sospensione rivalutazione automatica pensioni all'estero

comma 180

In via eccezionale, per l'anno 2025, **la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici¹⁷ non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero**, per i trattamenti complessivamente superiori a quello minimo INPS.

La rivalutazione è comunque attribuita fino a concorrenza del limite minimo comprensivo della maggiorazione suddetta.

Riduzione contributiva artigiani e commercianti iscritti nel 2025

comma 186

I lavoratori che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle **gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere:

- ♦ **una riduzione contributiva al 50%,**
- ♦ **della durata di 36 mesi.**

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta.

Bonus nuove nascite

commi 206-208

Con la finalità di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli, viene introdotto un **nuovo assegno una-tantum, pari a 1.000 euro**, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025, che sarà riconosciuto dall'INPS su domanda;

Il contributo sarà subordinato alle **seguenti condizioni**:

- ♦ il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia **un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui** (computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico)
- ♦ che il genitore richiedente sia **residente in Italia e**
- ♦ rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate¹⁸.

Rafforzamento bonus asili nido/supporto domiciliare

commi 209-211

Sempre nell'ottica del supporto alla genitorialità, la Manovra **rafforza la misura del Bonus asili nido/supporto domiciliare** per i bambini fino a 3 anni di età¹⁹. A tal fine:

- ♦ **si esclude dal valore dell'ISEE**, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, **l'importo**

¹⁷ secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

¹⁸ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

¹⁹ D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

(corrisposto al nucleo familiare) dell'assegno unico e universale per i figli a carico²⁰;

- ◆ si elimina il requisito della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni, ai fini della maggiorazione del bonus.

Si ricorda che il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di documentazione, alternativamente per:

- ◆ l'iscrizione e il pagamento della **retta di asili nido pubblici o privati** o
- ◆ il **pagamento dell'assistenza a domicilio**, a causa dell'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido per gravi patologie croniche.

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

commi 386-389

Dal 2025, è previsto un regime temporaneo che esenta alcune somme dalle imposte sui redditi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L'esenzione si applica **fino a 5.000 euro all'anno e nei primi due anni di assunzione** del lavoratore per il pagamento diretto o il rimborso di:

- ◆ Canoni di locazione.
- ◆ Spese di manutenzione dei fabbricati presi in affitto

Per il beneficio fiscale in esame è però **necessario** che i **lavoratori**:

a)	non superino i 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell'anno 2024
b)	abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza .

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

commi 399-400

L'**incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente²¹** viene **prorogato** al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024** ed ai **successivi due** (dunque agli anni 2025, 2026 e 2027 per i c.d. "soggetti solari").

Pertanto, ai **titolari di reddito d'impresa²²** e di **lavoro autonomo** viene concessa – nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 – una **maggiorazione pari al 20%** del **costo del personale deducibile** a fronte agli **incrementi occupazionali²³** risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta **rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente**.

²⁰ Istituito con D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 23 per tutte le famiglie con figli a carico, in sostituzione degli assegni al nucleo familiare e altre misure di sostegno.

²¹ di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (misura c.d. "più assunti, meno paghi").

²² fatta eccezione per le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

²³ considerati però al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ex art. 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.



A tale riguardo la **relazione illustrativa** precisa che l'incentivo deve essere calcolato su **base "mobile"**, determinando dunque l'**incremento occupazionale** in **ciascuno** dei **periodi d'imposta** agevolati rispetto all'annualità precedente.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

commi 427-429

Viene **modificata** la disciplina del c.d. "**credito d'imposta Transizione 5.0**"²⁴, nello specifico:

- ◆ per gli **investimenti effettuati dal 01.01.2024**, e
- ◆ con riferimento agli **incrementi** delle **aliquote** del credito d'imposta **subordinando** la loro **fruizione** ad una **comunicazione** del **GSE**,

viene stabilito che:

a)	il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (c.d. ESCo ²⁵)
b)	per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta
c)	si eleva al 35% del costo, l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro.
d)	viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%
e)	viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%
f)	si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, del locatario
g)	viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0,
h)	si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni.

²⁴ intervenendo sull'art. 38 del D.L. 19/2024, la cui vigente formulazione riconosce il credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa che effettuano, dal 01.01.2024 al 31.12.2025, nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici ²⁵ si tratta di imprese che, certificandosi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352, offrono dei servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell'efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali.

i)	si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)
l)	si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

commi 436-444

Per il **solo periodo d'imposta 2025** viene riconosciuta, a determinati **soggetti passivi IRES** e al ricorrere di talune **condizioni**, la c.d. "mini IRES" ossia l'**aliquota IRES agevolata del 20%**²⁶.

Tale agevolazione vale per tutte le società, **residenti** nel territorio dello Stato ad eccezione di:

- ◆ **enti pubblici e privati diversi dalle società** e i **trust** che **non hanno per oggetto esclusivo o principale** l'esercizio di **attività commerciale**, nonché
- ◆ gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
- ◆ **enti in liquidazione ordinaria**, o assoggettati a **procedure concorsuali**;
- ◆ nel **periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**2025** per i c.d. "soggetti solari"), e quelli
- ◆ soggetti **determinano** il proprio reddito **imponibile**, anche parzialmente, sulla base di **regimi forfetari**.

La "mini IRES" è applicabile qualora **ricorrano cumulativamente** le seguenti **condizioni**:

1)	è necessario accantonare ad apposita riserva una quota minima pari all' 80% degli utili dell' esercizio in corso al 31.12.2024 (2024 per i c.d. "soggetti solari")
2)	<p>occorre destinare una quota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, e ◆ comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (2023 per i c.d. "soggetti solari"), ◆ di importo in ogni caso non inferiore a 20.000 euro, <p>a investimenti per l'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rientrino tra i beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0²⁷, ◆ siano effettuati tra il 01.01.2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i c.d. "soggetti solari") – ossia ad oggi il 31.10.2026.
3)	<p>nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; ◆ siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato <p>✓ in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1%</p>

²⁶ in luogo di quella ordinaria del 24%.

²⁷ art. 38 del D.L. 19/2024.

	✓ in misura non inferiore a una nuova assunzione
4)	l'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell' esercizio in corso al 31.12.2024

Vi sono comunque alcune ipotesi di **decadenza** dall'agevolazione dell'**aliquota IRES ridotta**, riconducibili a:

- ◆ **distribuzione** della **quota di utile accantonata** vista in precedenza entro il secondo **esercizio** successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- ◆ **dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'**impresa** o **destinazione stabile a strutture produttive** localizzate all'**estero** dei **beni** oggetto di **investimento entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale è stato **realizzato** l'investimento.

Con apposito **decreto** del **MEF** verrà data **attuazione** alle disposizioni in esame.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

commi da 445 a 448

Nel **credito** c.d. "**Transizione 4.0**", viene **introdotta** una **soglia massima** di acquisti a livello erariale²⁸ per l'**agevolazione** fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** secondo il modello **Industria 4.0**²⁹, **effettuati**:

- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno pari al 20%**;

Non viene invece **variata** la **misura** del **credito**, comunque pari:

- ◆ al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- ◆ al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- ◆ al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.



Viene stabilita un'apposita **procedura**, per cui l'impresa deve **trasmettere telematicamente** al MIMIT una **comunicazione** sull'**ammontare** delle **spese sostenute** e sul relativo **credito d'imposta maturato**, sulla base del **modello** di cui al [decreto direttoriale 24.04.2024 del MIMIT](#)³⁰.

È **eliminata** la **disposizione** che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che effettuano **investimenti** aventi ad oggetto **beni immateriali**³¹ **connessi** a **investimenti** in beni materiali "**Industria 4.0**", specificamente per gli **investimenti** effettuati:

- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno pari al 20%**.

Resta dunque **valida** la medesima **misura**, pari però al 15%, per gli **investimenti** di questo tipo:

- ◆ **effettuati** nel **2024**;
- ◆ "**prenotati**" entro la **fine** dello stesso **anno** (con pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31.12.2024

²⁸ pari a 2.200 milioni di euro.

²⁹ ex art. 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020.

³⁰ adottato in attuazione dell'art. 6 del D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 67/2024.

³¹ come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

Fondo di garanzia per le PMI

comma 450

Il **termine di operatività** della disciplina del **Fondo di garanzia PMI** viene prorogato (dal 31.12.2024) al **31.12.2025**, apportando contestualmente alcune modifiche in merito a:

- ◆ la **percentuale massima di copertura** del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al **50%**;
- ◆ la **percentuale massima di copertura** del Fondo dell'**80%** viene **riconosciuta** in relazione alle **operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro** nel caso di **riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;
- ◆ viene **eliminato il limite minimo dei 250 dipendenti**, ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (le c.d. "mid cap").

Rifinanziamento "Nuova Sabatini"

comma 461

Rifinanziata la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. "Nuova Sabatini"³² per gli **anni dal 2025 al 2029**.

Obbligo PEC per amministratori società

comma 860

Viene disposta l'**estensione** dell'**obbligo** di **possedere** un **indirizzo** di posta elettronica certificata (**PEC**) **anche** agli **amministratori** di **imprese** costituite in forma **societaria** col fine di **garantire** una **comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura** tra le imprese e la pubblica amministrazione.

³² misura di sostegno agli investimenti (tramite acquisto o leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, più volte rifinanziata nel corso degli anni (da ultimo dalla c.d. "Legge di assestamento 2024" – Legge 118/2024).